

Studio Legale Trinchera e Coco
Avv. ANDREA TRINCHERA
Via Lamarmora, 39 - 10128 TORINO
Tel. 011. 40.55.781 * 011 24.25.180
Fax 011.50.11.15
andreamariatrinchera@pec.ordineavvocatitorino.it
pec : andreamariatrinchera@pec.ordineavvocatitorino.it

TRIBUNALE DI IVREA

SEZIONE FALLIMENTARE

PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE EX ART.9 L. 3/2012

MICHELA GANNIO VECCHIOLINO (C.F.: [REDACTED]), residente in [REDACTED]

[REDACTED] rappresentata e difesa ai fini del presente atto, come da procura allegata, dagli avv.ti Andrea Maria Trinchera (C.F. TRNNRM61L31L219P) e Francesca Perotto (C.F. PRTFNC85H64L219Z) e presso di loro elettivamente domiciliata in Torino, via Lamarmora n.39, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. e ex art. 51 D.L. 112/2008 ai seguenti indirizzi di PEC comunicati all'Ordine ai sensi della L. 2/2009:

andreamariatrinchera@pec.ordineavvocatitorino.it;

francescaperotto@pec.ordineavvocatitorino.it

oppure al numero fax 011.55

PREMESSO CHE

- l'istante è in una situazione di sovraindebitamento, così come descritta e disciplinata dall'art.6 della L.3/2012 e quindi intesa come: *“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*;
- l'istante è un soggetto privato, con la qualifica di “consumatore”, e non risulta quindi assoggettabile alle procedure fallimentari “maggiori” previste dalla Legge Fallimentare;
- sussistono i requisiti di ammissibilità di cui all'art.7 L.3/2012 in quanto l'istante non

è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla Legge 3/2012 e non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a procedimenti di composizione della crisi; inoltre non ha subito alcuno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;

- in data 21 giugno 2019 l'istante ha depositato ricorso per la nomina di un professionista ex art. 15 L.3/2012 e codesto Tribunale, con provvedimento del 21.8.2019 cron. 1455/2019, ha nominato la dott.ssa Dott.sa Simona Perrero, con studio in Torino, Via Morghen 34.

Ciò premesso, la sottoscritta come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

ESPONE

la seguente proposta di Piano del Consumatore, sviluppata nei seguenti punti:

PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE EX ART.9 L. 3/2012	1
1. Le cause dell'indebitamento	2
2. gli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni	4
3. la situazione debitoria;.....	5
4. L'attivo e la situazione reddituale e patrimoniale;.....	5
5. la proposta di gestione della crisi da sovraindebitamento	7

1. LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

L'esposizione debitoria della signora Gannio si origina dalla imprevista separazione personale dal coniuge che, dopo la separazione, ha disatteso gli obblighi di mantenimento verso i tre figli e ha cessato ogni pagamento dei debiti comuni che i coniugi avevano contratto in costanza di matrimonio.

Più precisamente, la coppia, poco dopo la nascita del terzo figlio, ossia nel 2009, si separava per inconciliabili dissidi.

La separazione di fatto era omologata in sede giudiziale solo successivamente, il 7.1.2016.

Dopo l'abbandono della famiglia da parte del marito, la signora Gannio non è stata più in grado di adempiere, **da sola**, alle obbligazioni verso i terzi assunte in solido con l'ex marito e a stento ha potuto farsi carico dell'intero mantenimento della prole, dal momento che il marito ha disatteso gli obblighi di mantenimento e anche di cura e visita dei tre figli, rispettivamente di anni 17, 13 e 11, con le esigenze economiche, di tempo e di energie fisiche che sono ricadute tutte sulla sola signora Gannio.

*

Come si vedrà appresso, nessuna delle obbligazioni assunte dalla signora Gannio è stata futile o "azzardata", se si considera il reddito familiare disponibile per la coppia ante-separazione.

Il marito della signora Gannio svolgeva, in società con altre persone, l'attività di agente assicurativo e guadagnava mensilmente €1.500,00 netti che, sommati al reddito mensile della signora Gannio di €1.600,00 netti, permettevano alla coppia di rispettare gli impegni assunti per gli investimenti pianificati che si esporranno analiticamente al §3.

Sfortunatamente, in concomitanza con la separazione personale, l'ex marito della signora Gannio ha anche perduto il proprio lavoro, cessando di assolvere alla sua quota parte di debiti e interrompendo persino il suo apporto al mantenimento dei tre figli (doc.2).

La signora Gannio si è così trovata sola a fronteggiare la situazione; ella ha intrapreso ogni

possibile azione verso l'ex coniuge per scongiurare il dissesto familiare e per tutelare la prole minorenni, ricorrendo anche a iniziative esecutive e alla denuncia all'autorità penale per l'interruzione degli obblighi di mantenimento verso la prole. Tutto ciò senza ottenere alcun risultato perché l'ex coniuge, anche alle penetranti indagini svolte in sede penale, è risultato effettivamente impossibilitato ad adempiere e, dunque, non colpevole per le sue omissioni (doc.2).

Parallelamente, la signora Gannio, impossibilitata a fronteggiare tutto, si è dovuta indebitare ulteriormente (con il proprio datore di lavoro, ICAS S.p.A.) e ha necessariamente dato preferenza al mantenimento della prole rispetto al pagamento delle rate del mutuo della casa coniugale che incidavano su gran parte del suo reddito mensile, precisamente per €1.018,18. Considerata l'insolvenza maturata con l'istituto di credito che aveva erogato il mutuo e vista l'impossibilità della parte di alienare l'immobile ad un prezzo che fosse soddisfacente, la Banca aggrediva il cespite sottoponendolo ad esecuzione forzata con atto di pignoramento immobiliare trascritto in data 21.3.2011 al [REDACTED]

La signora Gannio ha così perduto la casa, ma non solo: con la vendita all'incanto dell'immobile, effettuata in una congiuntura sfavorevole e a "prezzo d'incanto", l'istituto di credito realizzava solo €120.000,00 (oltre spese di procedura) e avviava così un'altra esecuzione per i restanti €130.000,00 di credito vantato mediante un pignoramento del quinto dello stipendio (prima di €450 mensili; ora di €393 mensili circa) eseguito presso il datore di lavoro.

2. GLI ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI

L'esponente non ha compiuto alcun atto di disposizione del proprio patrimonio negli ultimi 5 anni.

L'istante inoltre non ha contenziosi pendenti di natura fiscale o contributiva.

3. LA SITUAZIONE DEBITORIA;

Come esposto al precedente punto 1) le esposizioni debitorie della signora Gannio sono scaturite dalla separazione personale e dalla condotta totalmente inadempiente dell'ex coniuge.

I debiti, così come da verifiche congiunte con l'OCC, e a conoscenza dell'istante sono i seguenti:

- 1) €130.187,55 – UNIPOL REC: residuo del mutuo per l'acquisto della casa familiare;
- 2) €951,00– Comune di Ivrea: refezione scolastica dei figli;
- 3) €24.432,21 – AK NORDIC: residuo leasing ante separazione per un camper, venduto dal marito dell'istante per €20.000 circa che sono stati integralmente trattenuti dal sig. Bellamio che li ha utilizzati non per riscattare il leasing ma per sanare debiti derivanti dalla cessazione della sua attività lavorativa. La signora Gannio che si è vista chiamata a rispondere anche di questa passività, ha negoziato con il creditore un saldo e stralcio per €12.000 da versarsi con un piano rateale di rientro di cui residuano oggi €6.500.
- 4) €30.814,88 – IFIS NPL EX CARIPARMA: finanziamento erogato all'ex marito ma garantito dall'istante in quanto unica titolare di rapporto di lavoro dipendente, per avviare e sostenere l'attività imprenditoriale del marito, poi fallita miseramente.
- 5) €7.000. – ICAS: finanziamento contratto col datore di lavoro per adempiere agli obblighi di mantenimento gravanti sull'istante.
- 6) € 93.984 – Leviticus spv s.r.l. (garanzia su mutuo immobile ex marito)

TOTALE PASSIVO: €287.369,64

Non esistono altri debiti a carico della ricorrente.

4. L'ATTIVO E LA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE;

La ricorrente è titolare di reddito da lavoro dipendente (presso la società privata ICAS S.p.A.) con retribuzione mensile, al netto delle trattenute fiscali ed al lordo della trattenuta di Unipol di €1.950,00.

La signora Gannio è proprietaria di un'autovettura priva di valore commerciale e sinistrata (trattasi di una Mercedes Classe A risalente al 2005 peraltro indispensabile per l'istante per recarsi al lavoro e per l'accompagnamento dei 3 figli minori).

L'istante è altresì titolare di un conto corrente presso [REDACTED] con saldo al 30.9.2020 pari ad €586,07, appena sufficiente al pagamento delle spese correnti del nucleo.

L'istante spende attualmente €1.816,00 per il sostentamento proprio e della prole, a fronte di uno stipendio mensile di circa €1.500 al netto della trattenuta per pignoramento di Unipol come dal seguente prospetto:

Voce di spesa	Importo mensile	Importo annuo	
Vitto	700,00	8.400,00	
Utenze (luce gas acqua)	130,00	1.560,00	
Spese figli scuola (materiale, mensa, scuola)	200,00	2.400,00	
Spese sportive figli	80,00	960,00	
Eventi imprevisi (spese mediche ecc)	180,00	2.160,00	stimate su base media 730 ultimo triennio
Spese telefoniche	30,00	360,00	
Spese auto (assicurazioni, revisione, bollo, gasolio)	266,00	3.192,00	
Tributi (TARI)	30,00	360,00	
Fondo imprevisi	200,00	2.400,00	stima 50 mese a familiare (Gannio + 3 figli)
Totale	1.816,00	21.792,00	

Da arrotondarsi in € 22.000 annui.

Ne risulta che l'esponente non è in grado di pagare regolarmente tutti debiti esistenti e propone quindi la soluzione alla propria situazione di sovraindebitamento come di seguito esposto.

5. LA PROPOSTA DI GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

L'istante propone di strutturare il Piano del Consumatore per la gestione della crisi come segue:

- impegno al versamento per 4 anni dall'omologa del Piano, a favore della procedura di un importo mensile di €580,00, così per € 6.960 annui e complessivi € 27.840,00 da destinarsi al pagamento dei creditori personali.
- impegno da parte del [REDACTED] e della [REDACTED] [REDACTED] subordinatamente all'omologa della presente procedura, al versamento della somma di €5.000,00 entro giorni 60 dall'omologa.

Si propone che i riparti a favore dei singoli creditori siano effettuati direttamente dal Gestore/Liquidatore incaricato con periodicità biennale a decorrere dall'omologa del presente accordo o con diversa modalità che lo stesso o il Giudice riterranno più congrua.

Lo sforzo sopra indicato, molto gravoso ma possibile per la ricorrente, viene fatto con l'obiettivo di ottenere l'esdebitazione, per chiudere definitivamente un periodo estremamente difficile della propria vita, che la condiziona anche dal punto di vista psicologico e ne mina la salute e la serenità del rapporto affettivo con la prole.

L'intento principale è proprio di non pregiudicare il futuro dei tre figli minori.

Riepilogando la situazione proposta nel presente Piano del Consumatore risulta la seguente:

TOTALE PASSIVO: €. 287.369,64

- 1) €951,00– Comune di Ivrea (creditore privilegiato)

- 2) €130.187,55 – UNIPOL REC (creditore chirografario in quanto non sussiste il bene immobile su cui far gravare il richiesto privilegio)
- 3) €24.432,21 – AK NORDIC (creditore chirografario)
- 4) €30.814,88 – IFIS NPL EX CARIPARMA (creditore chirografario)
- 5) €7.000. – ICAS (creditore chirografario)
- 6) €93.984 – Leviticus spv s.r.l. (creditore chirografario)

Non risultano altre posizioni debitorie a carico e conoscenza dell'istante.

Si stimano oneri di procedura e prededuzioni per un ammontare di € 3.415,36 per compenso OCC/Gestore oltre rimborso spese di procedura.

Si espone che sono altresì dovuti €2.854,36 oltre iva e cpa per anticipazioni e onorari professionali dello scrivente relativi alla procedura per la nomina del Professionista e quella per il piano del consumatore.

Tale esborso verrà sostenuto con finanza esterna e non concorrerà nel piano.

TOTALE ATTIVO: € 32.840

- Euro 580,00 mensili da quota parte dello stipendio, per i 4 anni successivi all'ammissione alla procedura;
- Un'ulteriore somma di € 5.000 messa a disposizione da un soggetto terzo rendere la procedura migliorativa rispetto all'alternativa liquidatoria e consentire così la riuscita del Piano.

Ora, in considerazione del fatto che ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt.li 7 e 41 ter della legge 3/2012, l'istante propone il seguente piano di soddisfacimento:

- il pagamento, integrale ed in prededuzione, delle spese di procedura e il pagamento del compenso dell'OCC/Gestore;
- il pagamento integrale dei creditori muniti di privilegio identificati nel caso di specie

dal Comune di Ivrea per Tributi comunali;

- il pagamento in una percentuale da determinarsi sulla base delle precisazioni dei creditori come da previsioni sopra esposte di tutte le altre posizioni debitorie chirografarie.

Con tale atto l'istante, manifesta la propria volontà di provvedere con tutto il suo patrimonio e le sue attività disponibili al pagamento delle proprie obbligazioni con l'intento di esdebitarsi. Questa condizione evidenzia in concreto, come la proposta sia vantaggiosa, rispetto ad una qualunque ipotesi liquidatoria/forzosa autonoma possibile, in quanto cerca di garantire un migliore soddisfacimento dei creditori rispetto all'alternativa liquidatoria.

Tanto premesso, la scrivente,

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale di Ivrea, affinché, visto l'art. 7 comma 1 bis della L. 3/2012, valutata la proposta sopra riportata, constatata l'assenza di atti in frode ai creditori,

VOGLIA

- ammettere la ricorrente alla procedura di composizione della crisi ex art.7 comma 1 bis L.3/2012, sulla base del Piano del Consumatore formulato nel presente atto;
- fissare con decreto l'udienza di cui all'art.12 bis L.3/2012 disponendo, a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi, la comunicazione almeno trenta giorni prima della proposta e del decreto ai creditori;
- dare atto che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non diventi definitivo, non potranno esser iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- disporre ogni altro provvedimento che la S.V. Ill.ma ritenga opportuno adottare;
- confermare nell'incarico il facente funzioni OCC Dott.ssa Simona Perrero.

Si producono:

1. Autocertificazione reddito 2008;
2. Memoria ricorrente;
3. Dichiarazione d'impegno genitori;
4. Esposto e Procedimento Penale nei confronti dell'ex. Marito;
5. Visura PRA;
6. E/C bancari ultimo anno;
7. Ultimi 3 Mod. Unico, dichiarazione dei redditi;
8. Certificato di Stato di famiglia;
9. Certificato di pendenza delle procedure esecutive mobiliari.
10. Relazione particolareggiata professionista;
11. Allegati alla relazione.

Ivrea – Torino, 25 gennaio 2021

Avv. Andrea Maria Trinchera

Avv. Francesca Perotto